



*for a living planet*®

**WWF Italia**  
**Sezione regionale Lombardia**  
Via P. Orseolo 12  
20144 Milano

Tel: 02831331  
Fax: 0283133202  
e-mail: lombardia@wwf.it  
sito: [www.wwf.it/lombardia](http://www.wwf.it/lombardia)

Milano, 24/01/2008  
Prot. 10/2008

CONSORZIO NAVIGARE L'ADDA  
Att.ne Sig. Presidente Dr. Carlo PEDRAZZINI  
Via Municipio 10  
26026 PIZZIGHETTONE (CR)

CONSORZIO DI GESTIONE PARCO ADDA SUD  
Att.ne Direttore Prof. Riccardo GROPPALI  
Viale Dalmazia 6  
26900 LODI

E p.c. A.I.PO - Agenzia Interregionale per il fiume Po  
Att.ne Ing. Marco LA VEGLIA  
Via G. Carnevali 7  
26100 CREMONA

A.D.B.PO - Autorità di Bacino del fiume Po  
Att.ne Dott. Francesco PUMA  
Via Garibaldi  
43100 PARMA

REGIONE LOMBARDIA  
Att.ne Dott. Pietro LENNA  
Struttura Azioni per la Gestione delle Aree Protette  
Via Stresa 24  
20125 MILANO

REGIONE LOMBARDIA  
Att.ne Dott.ssa Anna RAMPA  
U.O. Biodiversità Carta Natura della Lombardia e Rete  
Natura. 2000  
Via Stresa 24  
20125 MILANO

REGIONE LOMBARDIA  
U.O. Vie Navigabili e Logistica  
Via Taramelli 20  
20124 MILANO

PROVINCIA DI LODI  
Att.ne Sig. Presidente Lino Osvaldo FELISSARI  
Via Fanfulla 14  
26900 LODI



La gestione dei Soci e del Tesseramento WWF  
è certificato ISO 9001:2000 (cert. n. 03.845)

Registrato come:  
WWF Italia  
Via Po, 25/c  
00198 Roma


Ente morale riconosciuto con  
D.P.R. n.493 del 4.4.74.

Schedario Anagrafe Naz.le  
Ricerche N. H 1890AD2.

Lo scopo finale del WWF è fermare e far regredire il degrado  
dell'ambiente naturale del nostro pianeta e contribuire a costruire  
un futuro in cui l'umanità possa vivere in armonia con la natura.

Cod.Fisc. 80078430586  
P.IVA IT 02121111005

O.N.G. idoneità riconosciuta  
con D.M. 2005/337/000950/5  
del 9.2.2005 – ONLUS di  
diritto





*for a living planet*<sup>®</sup>

PROVINCIA DI LODI

Att.ne Assessore Parchi, Aree naturali e siti di interesse comunitario Sig.ra Francesca SANNA

Via Grandi 6  
26900 LODI

PROVINCIA DI LODI

Att.ne Sig. Assessore all'Ecologia, Acqua e Aria  
Sig. Antonio BAGNASCHI

Via Grandi 6  
26900 LODI

PROVINCIA DI CREMONA

Att.ne Sig. Presidente Giuseppe TORCHIO

Corso Vittorio Emanuele II, 17  
26100 CREMONA

PROVINCIA DI CREMONA

Att.ne Sig. Assessore all'Ambiente e Ecologia  
Sig. Giovanni BIONDI

Corso Vittorio Emanuele II, 28  
26100 CREMONA

MINISTERO dell'AMBIENTE e della TUTELA  
del TERRITORIO e del MARE

Att.ne Direttore Generale Dr. Aldo COSENTINO

DIREZIONE CONSERVAZIONE della NATURA  
Via Capitan Bavastro 144  
00147 ROMA

**Oggetto: Fiume Adda; progetto di escavazione nell'alveo del fiume Adda al fine di rendere navigabile il tratto Gombito - Pizzighettone (LO)**



**for a living planet®**

Egregi Signori,

la sottoscritta Avv. Paola Brambilla, nella sua qualità di Commissario della Sezione Regionale Lombardia del WWF Italia ONLUS, ente morale riconosciuto con DPR 04.04.1974 n. 493, individuata quale associazione perseguente finalità ambientale a norma degli artt. 13 e 18 della Legge 349/1986, segnala quanto segue.

Il progetto in parola, per quanto il WWF ha potuto ricostruire, discende temporalmente dalla DGR 16799 del 19.03.2004, specificatamente la Tabella "D" e l'Allegato E, che nel suo titolo ricomprende la *"pianificazione degli investimenti per garantire gli interventi di conservazione, potenziamento e sviluppo della rete delle infrastrutture del demanio della navigazione interna e dei servizi collegati alla navigazione"*.

Parallelamente alle comprensibili esigenze di implementazione del turismo che la navigazione lombarda - fatto salvo i poco approfonditi impatti ambientali - forse può consentire e unitamente a giuste considerazioni di ordine economico sulle positive ricadute di questo ambito sul territorio - che possono essere tenute in conto nelle valutazioni di ordine generale -, il WWF desidera ricordare e sottolineare che altre esigenze vanno parimenti elevate a giusta attenzione.

Nella fattispecie la necessità è quella di salvaguardare il bene biodiversità - bene comune -, ampiamente riconosciuto a livello internazionale in numerosissimi momenti di concertazione. Nello stesso periodo in cui veniva resa operativa la DGR 16799, per esempio, a Malahide, Irlanda (25-27 maggio 2004) veniva scritto un importante documento (propriamente riconosciuto come il *Messaggio di Malahide*) con il quale a livello internazionale si dava seguito al Vertice di Göteborg della primavera 2001, in cui i Capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea si impegnarono ad *"arrestare la perdita di biodiversità entro il 2010"*.

Senza entrare nel merito della politica paneuropea sulla biodiversità, basterà citare che alla *"Conferenza degli Stakeholder, La Biodiversità e l'Unione Europea - Sostenere la vita, sostenere le economie"* di Malahide, intervennero 230 partecipanti in rappresentanza di un'ampia sfera di soggetti coinvolti, tra cui delegati provenienti da 22 Stati membri e da 1 Stato non membro (la Norvegia), più numerosissimi altri rappresentati di portatori di interesse a vario livello.

La Conferenza di Malahide sancì che ***"La biodiversità è essenziale per la vita e il benessere dell'uomo; la biodiversità è di importanza vitale per sostenere le economie; la biodiversità ha un ruolo fondamentale nel fornire capitali, beni e servizi rafforzando l'Agenda di Lisbona in tutti i settori"***.

L'intervento del WWF in questa specifica occasione, come si vedrà anche più avanti, non vuole essere una mera segnalazione di una violazione normativa; si vuole incidere anche sullo spesso strato di non conoscenza che invariabilmente accompagna i momenti pianificatori della vita pubblica quotidiana.

### **1. Biodiversità come bene comune irrinunciabile**

Visto l'amplissimo riconoscimento internazionale che la salvaguardia dei sistemi ecologici riscontra, non solo a livello mediatico ma soprattutto a livello normativo, c'è da riflettere sul fatto che la conservazione delle diversità biologica si presenta in maniera pratica come la tutela di un vero e proprio patrimonio, anche nel senso più monetario del termine, non vi è dubbio. Non lo dice il WWF ma lo ha affermato poco meno di un anno fa il Comitato Economico e Sociale europeo che<sup>1</sup> ha espresso un autorevole Parere, che al punto 3.2 recita: *"Alla base [delle cause della diminuzione delle specie e dei biotopi] vi sono decisioni e misure adottate dagli operatori economici o decisioni politiche prese nel quadro di leggi in vigore, mentre le minacce alla*

---

<sup>1</sup> 15.02.2007, COM(2006)216 def. - (2007/C/97/03) - Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 28.04.2007.



**for a living planet®**

*biodiversità dovute a misure illegali sono relativamente limitate. A provocare la perdita di biodiversità sono quindi decisioni politiche, decisioni di fondo e di valore adottate nella piena legalità, spesso appoggiate o sollecitate da decisioni e strumenti di sostegno dell'UE, degli Stati membri e degli enti locali".*

Questo atteggiamento è sostenuto quasi esclusivamente, in ultima analisi, da ragioni economiche e risulta invariabilmente sempre più peggiorativo della situazione globale in quanto si prefigge dei risultati immediati e non considera i tempi di ritorno dell'alterazione ambientale: tutti questi interventi (i loro progetti e le relative pratiche autorizzative) dovrebbero contenere una seria analisi sui tempi di ritorno che, allo stato attuale della conservazione della biodiversità, non possono essere inferiori ai trent'anni.

Il risultato delle nostre politiche sul territorio lo si può leggere molto chiaramente anche in termini finanziari, argomento dove politici e tecnici solitamente si ritrovano nella piena comprensione del significato dei termini e attraverso il quale giustificano questo o quell'agire.

Sempre tratto dallo stesso Parere prima citato, è rilevabile al primo (!) punto: *"1.1.- Il Comitato economico e sociale europeo e la Commissione concordano sull'analisi della situazione: la conservazione della biodiversità è un compito necessario e centrale, alla base del quale non vi è solo un obbligo etico-morale. Esistono infatti anche sufficienti motivi economici che rendono necessario un intervento più rapido ed efficace. **Le perdite economiche dovute alla diminuzione dei servizi ecosistemici sono già ora valutabili in diverse centinaia di miliardi di euro. E' uno spreco che le nostre economie non possono in alcun modo permettersi**".*

A ulteriore rinforzo giova riportare un passo di Lester Brown<sup>2</sup> che già nel 1978 (per dire che non si scopre oggi l'importanza economica della biodiversità), nel suo libro *Il 29° giorno* annotava: *"Il deterioramento dei sistemi biologici non è un problema secondario che interessi soltanto gli ecologi. Il nostro sistema economico dipende dai sistemi biologici della Terra. Tutto ciò che minaccia la vitalità di questi sistemi biologici minaccia anche l'economia mondiale. Ogni deterioramento di questi sistemi rappresenta un deterioramento delle prospettive dell'umanità".*

Perché questi concetti non prendono piede e non diventano bene comune è molto semplice: prima cosa ciò che è di tutti è sostanzialmente di nessuno e secondariamente, intrinsecamente collegata alla prima, l'essere umano tende sempre a seguire la via più semplice e di conclamata tradizione.

## **2. L'impatto di questa pianificazione**

L'Unione Europea nel tempo ha costituito un panorama normativo di Direttive di verifica dell'uso del suolo e delle risorse articolato e multidisciplinare, in modo da aiutare (non reprimere) la pianificazione e la progettazione ad essere realizzate in modo sostenibile con l'ambiente, giacché questa parola non indica un concetto astratto che riguarda "gli altri", bensì una realtà formata da risorse finite che tocca tutti gli abitanti di questo Pianeta - ognuno per la propria responsabilità - che è, appunto, un sistema chiuso, ovvero non infinito.

La prima cosa che andrà quindi accertata è se questa pianificazione di *"conservazione, potenziamento e sviluppo della navigazione interna"* sia stata sottoposta a Valutazione Ambientale Strategica<sup>3</sup>, così come richiede da Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27.06.2001, *"concernente la valutazione e gli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente"*.

---

<sup>2</sup> Fondatore del *Worldwatch Institute* e presidente dell'*Earth Policy Institute*.

<sup>3</sup> La DGR 16799 del 19.03.2004 ha subito delle successive rimodulazioni, anche nel 2005, così da estendere a tutti gli effetti a quel periodo la fine dell'atto pianificatorio.



**for a living planet®**

Ci si permette di dubitare che tutto questo sia avvenuto, ma si accoglierà di buon grado l'eventuale smentita, che vorrà naturalmente essere accompagnata da un sufficiente sostegno tecnico-scientifico. E' chiaro che le vie navigabili turistiche identificate dalla DGR, per la loro natura intrinseca, interessano senza soluzione di continuità un numero elevatissimo di aree protette, riserve, siti afferenti alla rete Natura 2000, IBA (*Important Bird Areas*).

Ci si chiede con quale spirito si sia provveduto a pianificare un tale scenario del quale si omettono per brevità i grandi numeri circa le attività realizzate e in corso, il piano di investimenti, i protocolli di intesa, le convenzioni e gli accordi: a prima vista un vero fronte d'attacco sulle vie d'acqua, sui naturali corridoi ecologici e di collegamento funzionale tra le aree. Le vie d'acqua esse stesse sistemi ecologici complessi che, chi più chi meno, sono giornalmente attaccate e penalizzate da numerosissimi fattori di pressione.

Inquinamento, variazione dei regimi idrologici naturali, prelievi idrici, prelievi di materiale litoide, introduzione di specie alloctone, generale impoverimento degli habitat e degli ecosistemi sono i principali problemi sotto gli occhi di tutti: questi fattori costituiscono elementi di considerazione per l'accumulo degli effetti negativi e, non sia mai, scoprire che un piano regionale di navigabilità interna sia stato approvato senza una valutazione ambientale su area vasta, in maniera unidirezionale e finalizzata all'ottenimento economico, sarebbe oltre che una grave violazione della normativa, un gravissimo attacco a un patrimonio comune.

### **3. L'impatto di questa progettazione**

Si arriva quindi al dunque e nello specifico di questo intervento, estraendo l'informazione sempre dalla DGR 16799 del 19.03.2004, a quanto indicato nel paragrafo *“Via navigabile Adda/sud. Il collegamento tra i comuni di Lodi e Pizzighettone via acqua è di facile attuazione. Gli interventi devono limitarsi alla realizzazione dei pontili di attracco per le navi turistiche e a interventi di dragaggio in alveo per il sentiero navigabile. Per l'attivazione della tratta si è costituito il Consorzio Navigare l'Adda che raggruppa i comuni rivieraschi, il Parco regionale Adda Sud e l'Azienda regionale per i Porti di Cremona e Mantova. La lunghezza della tratta è di circa 50 km., di cui 10 già navigabili.”*

E' ovvio che la supposta facilità di attuazione sia rivolta ad un mero discorso tecnico-realizzativo, mentre nulla è dato in questo passo al comparto ambientale-naturalistico<sup>4</sup>.

Il WWF Lombardia in data 17.10.2007 avanzava al Parco Adda Sud richiesta di accesso agli atti in merito al “Progetto di navigabilità del fiume Adda, primo e secondo lotto”, espressione forse non precisa tuttavia supportata dalla preoccupazione che la stessa realizzazione potesse interessare in vario modo alcuni SIC lungo il fiume (IT2090007 Lanca di Soltarico, IT2090008 La Zerbaglia, IT2090009 Morta di Bertónico, IT20900010 Adda Morta e IT20900011 Bosco Valentino).

In risposta non sono stati forniti studi di VIA o VAS (a riprova delle preoccupazioni prima espresse) né sono stati rilasciati Studi di Incidenza e relative valutazioni da parte dell'autorità competente. L'Ente Parco molto cortesemente inviava documentazione progettuale sull'intervento di escavazione oggetto di queste osservazioni, unitamente a delle concessioni per occupazione di spazio acqueo, rilasciate al Consorzio

---

<sup>4</sup> Nelle “Premesse” dell'All. “E” è citato *“L'atto di pianificazione proposto ha la finalità di avviare un primo momento di definizione delle linee di intervento per la valorizzazione del demanio della navigazione interna turistica. Parte dal presupposto di conformità degli interventi proposti con gli elementi presenti della programmazione territoriale vigente e stabilisce conseguentemente le azioni nel rispetto dei vincoli idrogeologici, ambientali e paesaggistici, delle pianificazioni territoriali provinciali e degli strumenti urbanistici comunali”*. Troppo poco per questa dichiarazione d'intenti scontata, verso le cui auspicate conformità non viene poi disposto alcun coordinamento e/o alcuna verifica.



**for a living planet®**

Navigare l'Adda. Anche se non è reso esplicito quale sia la finalità delle occupazioni di spazio acqueo, essendo esse pervenute all'interno di una specifica richiesta di accesso agli atti, è d'obbligo ricordare che il contesto di riferimento è quello spiegato al § 2. Quindi un contesto a livello di impatti ambientali assolutamente non chiaro e approfondito durante il momento pianificatorio.

L'aspetto grave e immediato del problema è invece la movimentazione della ghiaia che il Consorzio Navigare l'Adda ha messo in atto e che il Parco ha autorizzato: basterà citare l'ambito di Natura 2000 per rendersene conto.

### **3.1 Lo storione cobice**

Da una parte è vero che questo spostamento di ghiaia non interessa direttamente siti afferenti a Natura 2000 ma dall'altra è anche vero che in Adda è segnalato lo storione cobice *Acipenser naccarii*.

*Acipenser naccarii*, oltre ad essere specie di Allegato II della Direttiva 92/43/CEE, è asteriscata (ovvero prioritaria) ed è una delle pochissime specie di ittiofauna in Allegato IV, per le quali è richiesta una "protezione rigorosa" e alle quali si applicano gli artt. da 12 a 16 della Direttiva stessa, o meglio gli artt. da 8 a 12 del DPR 357/1997 e *smi*.

Nello specifico l'art. 8 recita:

*"1. Per le specie animali di cui all'allegato D, lettera a), al presente regolamento, è fatto divieto di:*

- a) catturare o uccidere esemplari di tali specie nell'ambiente naturale;*
- b) perturbare tali specie, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'ibernazione, lo svernamento e la migrazione;*
- c) distruggere o raccogliere le uova e i nidi nell'ambiente naturale;*
- d) danneggiare o distruggere i siti di riproduzione o le aree di sosta. (...)*

*3. I divieti di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 2 si riferiscono a tutte le fasi della vita degli animali ai quali si applica il presente articolo."*

Lo storione cobice è un pesce la cui garanzia di presenza non è semplice da assicurare; per esempio i Formulari Standard dei siti Natura 2000 ricadenti all'interno delle competenze del Parco Adda Sud non lo segnalano, anche perché, tranne per il SIC IT2090008, gli altri sono per lo più riguardanti habitat non favorevolissimi alla specie. *Acipenser naccarii* è una specie molto mobile e non rilevabile con elettrostorditore; tuttavia è segnalata sul Formulario Standard della ZPS IT2090503<sup>5</sup> Castelnuovo Bocca d'Adda, nell'omonimo paese, con:

- una buona dimensione e densità di popolazione rispetto alle popolazioni presenti sul territorio nazionale (lettera B);
- una buona conservazione generale del sito di presenza (lettera B);
- una popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione (lettera C) (dato che denota l'ampio areale del pesce);
- un valore buono circa la valutazione globale del sito per la conservazione della specie interessata.

In questa ZPS è allo stesso modo segnalata anche la presenza dello storione comune *Acipenser sturio*, con le stesse caratteristiche di popolazione e di habitat appena descritte. Questa ZPS è sì sul fiume Po, ma è vicinissima (meno di 2 km) allo sbocco dell'Adda nel Po che avviene in comune di Castelnuovo Bocca

---

<sup>5</sup> Aggiornamento 05/2005. Fonte: sito Internet Ministero dell'Ambiente.



**for a living planet®**

d'Adda e, in considerazione della mobilità di *Acipenser naccarii*, essa può essere di riferimento per questa specie, anche se l'area è formalmente all'esterno dei confini del Parco Adda Sud.

Questo è il primo elemento di attenzione che l'Ente Parco avrebbe dovuto considerare. Viepiù è veramente inusuale che l'Ente Parco non si sia posto il problema della presenza dello storione lungo il fiume, giacché il Parco partecipava a cavallo tra il 2005 e 2006 ad un programma di reintroduzione che vedeva tre principali punti di rilascio, in comune di Rivolta d'Adda, di Lodi e Turano Lodigiano. Per quest'ultimo è stato interessato il comprensorio del SIC IT2090008 La Zerbaglia, prima nominato, per le sue migliori caratteristiche ecosistemiche.

Gli animali furono tutti marchiati e l'Ente Parco certamente avrà potuto riscontrare la successiva rapida notizia di circa 200 storioni trovati morti nel canale di carico della centralina di Maleo: lì entrati, a causa dell'eccessiva corrente, non furono più in grado di riuscirne. Diversi tra gli storioni ritrovati portavano il marchio di individui rilasciati a Rivolta d'Adda: nel giro di pochi giorni gli animali percorsero quindi verso valle un'ottantina di chilometri!

Questo dato a conferma della mobilità del pesce e del fatto che esso è tutt'ora presente su buona parte del corso dell'Adda.

E si sta parlando, dunque, di un periodo senza alcun dubbio antecedente all'emissione del parere favorevole all'esecuzione dei lavori, rilasciato dall'Ente Parco in data 16.06.2006, supportato da altrettanto parere favorevole del 25.05.2006 della propria Commissione del Paesaggio.

Per venire ai giorni nostri, non con l'intento di rimarcare un poco corretto dato a posteriori quanto per informare su un'attività che era presente in questi anni, occorre soffermarsi sul LIFE 04/NAT/IT/00126 "*Conservation and breeding of Italian Cobice endemic Sturgeon*", che ha chiuso da pochissimo i lavori (2004-2007).<sup>6</sup>

L'Action Plan di questo LIFE riporta numerosissime volte il fiume Adda, ora come dato storico, ora di prelievo, o di osservazione o di studio. I lavori si sono spinti fino in ambito sublacuale, tra Calolziocorte e Cassano d'Adda, a giustificare la necessità di un completo esame del fiume e non solo del suo basso corso, vicino al Po. Basterà citare dal Quadro Conoscitivo che "*Lombardi (2002) indica lo storione cobice come specie la cui presenza sia stata recentemente accertata in provincia di Cremona. La distribuzione attuale della specie nel territorio provinciale comprende il fiume Po, il fiume Oglio e l'Adda, nella quale la zona compresa tra Pizzighettone e Montodine sembra quella a più elevate densità. Viene segnalato un incremento negli anni degli individui di taglia medio/piccola, probabilmente a seguito delle massicce semine operate in accordo con la Regione a partire dal 1988*". Rinforza il discorso l'informazione che all'interno dell'attività di monitoraggio genetico dell'esito del ripopolamento, la maggior parte delle ricatture (2007) siano avvenute a Lodi.

Questo LIFE è risultato molto interessante e ha completato in un unico progetto gli sforzi di un altro LIFE simile (03/NAT/IT/000113 "*Conservazione di Acipenser naccarii nel Fiume Ticino e nel medio corso del Po*"), condotto dal Parco Lombardo della Valle del Ticino in area più ad est; ci si domanda a questo punto

---

<sup>6</sup> L'ente Parco Adda Sud, pur non avendo partecipato a questo LIFE, sembra sia stato sempre attivamente coinvolto all'interno dei programmi di reintroduzione condotti dalla Regione Lombardia, attraverso i propri piani specifici. Il LIFE CO.B.I.C.E. si è poi posto l'obiettivo di far da punto di ricaduta per tutte le varie iniziative locali di attività sulla specie, fino ad allora mancanti di una regia unica.

Questo solo per dire che in qualche modo l'Ente Parco è stato coinvolto, nel tempo, all'interno di varie dinamiche riguardanti *Acipenser naccarii*.



**for a living planet®**

con tanta attenzione su questa specie come sia stato possibile da parte dell'Ente Parco Adda Sud non applicare il principio di precauzione, che risulta essere l'elemento cardine di tutta la politica di conservazione della biodiversità dell'Unione Europea.

### **3.2 Il principio di precauzione**

E' bene ricordare che il principio di precauzione lavora specificatamente nelle tante situazioni in cui disturbi e pressioni diventano oggettivamente difficilmente quantificabili, soprattutto per i loro effetti indiretti o nel lungo periodo: *"Non è necessario che vi sia un reale effetto significativo, bensì la probabilità da sola è sufficiente a giustificare le misure correttive. Ciò può essere considerato coerente con i principi di prevenzione e di precauzione"*.<sup>7</sup>

E' ovvio che la determinazione di un eventuale effetto significativo può avvenire solo attraverso la procedura della Valutazione d'Incidenza del progetto, lo strumento oggettivamente migliore per concorrere anche al raggiungimento degli obiettivi del DPR 357/1997, art. 8, prima riportati. Oppure di un processo di analisi degli impatti equipollente, con un grado di scientificità tale da non far ripetere in Italia un caso come la condanna della Corte di Giustizia europea alla Grecia, del 30.01.2002, C-103/00<sup>8</sup> per insufficiente protezione di *Caretta caretta* (come *Acipenser naccarii* specie prioritaria, in All. II e in All. IV).

Mentre è vero che le buche in alveo dell'Adda colmate o parzialmente colmate dallo sversamento di ghiaia per lo più non erano di origine naturale ma dovute a passate escavazioni, è pur vero che tali buche potevano rappresentare luoghi adatti all'etologia dello storione cobice. Al di là delle buche rimane comunque il disturbo provocato dal movimento del materiale litoide (sia come prelievo sia come restituzione in alveo) e, ancora, al di là degli effetti dell'opera che si sarebbero dovuti accertare sullo storione, per una buona gestione locale ed ecosistemica si sarebbero dovuti accertare gli effetti dell'escavazione nei ghiareti, luoghi di riproduzione delle specie reofile<sup>9</sup>. Barbo comune (*Barbus plebejus*), lasca (*Chondrostoma genei*), pigo (*Rutilus pigus*), savetta (*Chondrostoma soetta*) e vairone (*Leuciscus souffia*) sono specie in All. II di Direttiva Habitat, sono presenti in siti Natura 2000 afferenti all'Adda e sono presenti, naturalmente, anche lungo il corso del fiume.

---

<sup>7</sup> Comunità europee, 2000. Commissione Europea: *La gestione dei siti della rete natura 2000. Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva "Habitat" 92/43/CEE*.

Coerentemente lo stesso atteggiamento prudenziale viene ripreso, per esempio, anche in "Comunità europee, 2002. Commissione Europea: *Valutazione di piani e progetti aventi un'incidenza significativa sui siti della rete Natura 2000. Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva "Habitat" 92/43/CEE*", nel passaggio "A seguito dello screening [in ambito di Valutazione di Incidenza], nel caso in cui sia stata evidenziata la probabilità che si verifichino effetti significativi, ovvero che non è possibile escludere tali effetti, è necessario passare alla fase successiva".

I due documenti comunitari sono specificatamente richiamati nella DGR VII/14106 del 08.08.2003, All. C, art. 9 sulla Valutazione di Incidenza, come testi di riferimento.

<sup>8</sup> "La Repubblica ellenica, non avendo adottato entro il termine prescritto i provvedimenti necessari per istituire ed attuare un regime efficace di rigorosa tutela della tartaruga marina *Caretta caretta* a Zante, al fine di evitare qualsiasi perturbazione deliberata della specie durante il periodo di riproduzione nonché qualsiasi attività tale da danneggiarne o distruggerne i siti di riproduzione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 12, n. 1, lett. b) e d), della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche". Il caso non può essere ovviamente perfettamente sovrapponibile all'intervento in discussione in queste osservazioni, ma lo sono le attenzioni da riservare alle specie in All. IV, che nella sentenza vengono variamente argomentate nei vari passaggi.

<sup>9</sup> L'espressione è utilizzata soprattutto in campo ittico; più propriamente è relativa agli organismi acquatici che prediligono le acque correnti e/o a scorrimento veloce.



**for a living planet®**

In mancanza di una VAS sulla pianificazione e in mancanza di qualsiasi studio specifico sugli impatti su habitat e specie per la realizzazione del progetto, appare ora inutile approfondire ulteriormente questo comparto di analisi, in quanto mancano completamente le basi per un contraddittorio scientifico.

Va sottolineato che in materia di peculiarità naturalistiche riguardanti Natura 2000, non è sufficiente affermare verbalmente (come è stato fatto in occasione di consulte provinciali) che la movimentazione del materiale litoide effettuato durante l'inverno non crea alcun impatto negativo all'ambiente fluviale e all'ittiofauna<sup>10</sup>. I documenti menzionati alla precedente nota 7 richiamano a più riprese che ogni valutazione dev'essere motivata e rintracciabile, per cui sono necessarie relazioni scritte, circostanziate.

Cionondimeno, prendendo spunto come buona pratica dalla metodologia analitica propria della Valutazione di Incidenza, un ulteriore aggravante della progettazione e dell'autorizzazione rilasciata, è la totale assenza della verifica degli effetti congiunti del singolo progetto, unitamente alle altre attività antropiche a carico del fiume (richiamate al § 2), che formano fattori di pressione sempre da considerare: è difatti ampiamente riconosciuto che la somma di più effetti singolarmente osservati è sempre inferiore all'ammontare di quegli effetti che di trovano ad agire contemporaneamente.

#### 4. Convenzione di Berna e Convenzione di Bonn

Parallelamente alla protezione sull'ittiofauna esercitata dalla Direttiva Habitat, giova rammentare che in Italia sono attivi altri due accordi internazionali che, trasversalmente e a completamento, definiscono l'importanza di molte specie di pesci: la "Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa", adottata a Berna il 19.09.1979 e ratificata con la L. 503 del 05.08.1981 e la "Convenzione relativa alla conservazione delle specie migratrici appartenenti alla fauna selvatica", adottata a Bonn il 23.06.1979 e ratificata in Italia con la L. 42 del 25.01.1983.

Solo per rimanere alle sei specie citate in queste osservazioni, la situazione di attenzione è la seguente:

		Convenzione di Berna L. 503 05.08.1981		Convenzione di Bonn L. 42 25.01.1983	
		AII. II	AII. III	AII. I	AII. II
Barbo comune	<i>Barbus plebejus</i>		X		
Lasca	<i>Chondrostoma genei</i>		X		
Pigo	<i>Rutilus pigus</i>		X		
Savetta	<i>Chondrostoma soetta</i>		X		
Storione cobice	<i>Acipenser naccarii</i>	X			X
Vairone	<i>Leuciscus souffia</i>		X		

Sulla Convenzione di Bonn, che in questo caso riguarda specificatamente lo storione, si menzionano gli "accordi"<sup>11</sup> che è importante siglare (il tempo del verbo è coerentemente all'indicativo presente), addirittura a

<sup>10</sup> Affermazione della quale tuttavia se ne contesta la veridicità. Con l'alterazione morfologica dell'alveo si producono alterazioni all'intercalare della diversità di ambienti, con ripercussioni negative sulle catene trofiche e alle abitudini di vita, specificatamente per le specie reofile.

<sup>11</sup> L'art. IV recita: "L'Allegato II enumera le specie migratrici che si trovano in cattivo stato di conservazione e che richiedono la conclusione di accordi internazionali per la loro conservazione e gestione (...)".



**for a living planet®**

livello internazionale. In questo atteggiamento di lavoro si potrebbero dunque posizionare a pieno titolo i due progetti LIFE prima citati e, sempre nella stessa ottica parrebbe veramente naturale che la buona conduzione di quanto richiesto, avvenisse attraverso un ampio coordinamento dei gestori territoriali ovvero, che gli esecutori dei progetti discendenti da pianificazione poco accorta facessero del loro meglio per sollevare il problema. Se la pianificazione alla resa pratica si dimostra insufficiente, questo non giustifica una esecuzione di progetti a loro volta incapaci di tener conto delle pressioni ambientali.

Circa la Convenzione di Berna, nel suo Capitolo III sulla *“Protezione delle specie”*, si esplicitano disposizioni di uguale portata a quanto definito nel DPR 357/1997, art. 8 prima citato; tali argomenti sono correlati a quanto riportato anche al Capitolo II della Convenzione stessa sulla *“Protezione degli habitats”*.

Non affrontato per brevità, resta a parte l'eventuale impatto sulla popolazione ittica generale, che per le presenze in Adda vanta anche altre specie prima non elencate, segnalate negli allegati della Convenzione di Berna.

La complessità della materia e l'azione contemporanea di più strumenti di tutela, di nuovo, per ragionamento scontato, richiedono in questi casi l'applicazione senza esitazione del principio di precauzione e quindi la formulazione di attente analisi scientifiche prima dell'esecuzione di tali lavori.

#### **5. la Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE del 23.10.2000**

Parimenti al problema di non aver trovato la pianificazione della navigazione delle acque interne di cui alla DGR 16799 sottoposta a procedura di VAS, non si è potuto appurare alcun approfondimento specifico circa la corrispondenza o meno di tale pianificazione con le disposizioni della Direttiva 2000/60/CE.

Va premesso che in base alla Direttiva 2000/60/CE è richiesta l'individuazione dei distretti idrografici ai quali poter assegnare i singoli bacini idrografici (art. 3, paragrafo 1)<sup>12</sup>. E' anche prevista l'individuazione dell'autorità competente (art. 3, paragrafo 2) che ha tra gli altri, i compiti di fare in modo che tutte le misure da attuare per il raggiungimento degli obiettivi della Direttiva siano coordinate su tutto il distretto idrografico.

In base all'art 4, paragrafo 1 per il quale *“gli Stati membri attuano le misure necessarie per impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici superficiali, il progetto in esame insiste su “aree protette”* (lettera c) e di rimando secondo il paragrafo 2, su *“acque superficiali”* nuovamente del paragrafo 1.

Il punto ii) dell'art. 4 paragrafo 1, richiede per i corpi idrici superficiali che si proceda alla loro *protezione, miglioramento e ripristino*. Secondo il WWF le motivazioni che sostengono la DGR 16799 del 19.03.2004 e conseguentemente quelle che giustificano il progetto di movimentazione di materiale litoide in esame, non possono essere ricomprese all'interno di alcuna di queste tre categorie, giacché i risultati ambientali dell'intervento sono la banalizzazione ecosistemica del corso d'acqua, attraverso la sua modificazione morfologica. Con questo operato si attua in verità il *“deterioramento”* prima menzionato (vedi per esempio nota 10).

Inoltre il paragrafo 8 dell'art. 4, richiamato dal paragrafo 1 punto i), richiede la necessità di verifica che tale progetto *“sia coerente con l'attuazione di altri atti normativi comunitari in materia di ambiente”*: si segnala che, per quanto espresso ai § 3.1 e § 3.2 questa necessità di verifica non è stata ottemperata.

---

<sup>12</sup> Il bacino idrografico del fiume Po nel D.lgs 152/2006 (art. 64 comma 1b) è stato riconosciuto come *Distretto idrografico Padano*, comprendente il bacino del Po, già bacino nazionale secondo la L. 183/89.



**for a living planet®**

## **6. Il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)**

A completamento delle osservazioni in materia ambientale si desidera segnalare che a parere del WWF l'intervento di movimentazione di materiale di cui al progetto in osservazione, sembrerebbe non poter rientrare all'interno degli interventi consentiti nelle Norme di Attuazione del PAI, dall'art. 29 "*Fascia di deflusso della piena (Fascia A)*", in cui l'area interessata ricade.

Il tipo di intervento non è ricompreso tra quelli autorizzabili di cui al paragrafo 3, mentre al paragrafo 2 lettera a), è reso esplicito il divieto delle "*attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio (...)*".

Le indicazioni molto precise vanno nella direzione di impedire qualsiasi alterazione ambientale in alveo (fatto salvo ovviamente quanto riportato al citato paragrafo 3), tanto che persino le attività estrattive di materiale ivi praticate non sono più consentite.

## **7. L'utilizzo di finanziamento pubblico**

Certamente il Consorzio Navigare l'Adda ha realizzato la movimentazione di materiale (e altre opere connesse al piano di navigabilità di cui alla DGR 16799 del 19.03.2004) grazie ai finanziamenti regionali<sup>13</sup> ma sembra non abbia presentato alcun piano di monitoraggio dell'opera stessa. O almeno al WWF Lombardia non è stato consegnato nulla in questo senso, vista la richiesta - di cui già al § 3 - non evasa per la voce "*chiede di poter estrarre copia della documentazione: (...) relazione generale dei lotti di intervento realizzati o in procinto di attuazione, con inquadramento territoriale e ambientale*".

Ci si domanda quindi quale sia il criterio di mantenimento della navigabilità del tratto escavato e/o reso navigabile e come si intenderà mantenere tale tratto libero per conseguire gli obiettivi di cui alla DGR menzionata; in pratica ci si chiede se il finanziamento sia stato speso all'interno di un piano di lavoro a lungo termine oppure se alla prima piena con conseguente deposito di materiale, bisognerà già attingere ad un nuovo finanziamento per mantenere fattibile la navigabilità del tratto fluviale.

E' fuori di dubbio che nel tempo la fruibilità del canale aperto per il passaggio delle motonavi va pensata in termini di continui dragaggi (con, possibilmente, continue valutazioni di incidenza per quanto spiegato ai § 3.1 e § 3.2): forse è proprio la DGR iniziale che va rimodulata per non far sì che questa idea della navigabilità interna, almeno sui fiumi, non diventi una costosissima continua impresa.

## **8. Ricollocazione della centralità del valore della biodiversità**

Sulla scorta dei ripensamenti che già dalla sola singola problematica qui presentata appaiono molto opportuni, si ritiene che la Regione Lombardia debba procedere con celerità alla ricollocazione centrale del valore della biodiversità, all'interno del proprio panorama pianificatorio.

Nel 2007 la FLA, Fondazione Lombardia per l'Ambiente per conto della Regione Lombardia, Direzione generale Qualità dell'Ambiente, ha pubblicato l'interessantissimo volume "*Aree prioritarie per la*

---

<sup>13</sup> A favore del Consorzio Navigare l'Adda sono stati destinati Euro 400.000,00 - confermati dalla DGR 7/18448 del 30.07.2004 a carico dell'esercizio 2004-2005 - per "*Fiume Adda, via navigabile Lodi-Pizzighettone: interventi di adeguamento e potenziamento delle strutture di attracco fluviale e dei natanti autorizzati alla navigazione*", di cui Euro 20.660,05 "*per la movimentazione di materiale litoide nell'alveo del fiume Adda nei comuni di Formigara, Camairago e Gombito al fine di rendere navigabile la tratta Gombito-Pizzighettone*" (Decreto n. 20280 del 19.11.2004 della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità). Tale finanziamento è stato poi successivamente rimodulato dalla DGR 7/20649 del 11.02.2005 e dalla DGR 8/869 del 20.10.2005.



**for a living planet®**

*biodiversità nella Pianura Padana lombarda*”, al quale lavoro ha collaborato anche il WWF Italia. Con puntualità è emersa la perimetrazione dell’area prioritaria “06 - Fiume Adda”, della quale il fiume è ovviamente l’elemento centrale, che ospita 21 specie o sottospecie endemiche, 18 specie inserite nella Lista Rossa IUCN<sup>14</sup>, 44 specie inserite nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE “Uccelli”, 36 specie inserite negli allegati II, IV e V della Direttiva 92/43/CEE “Habitat” e 1 habitat prioritario secondo ancora la Direttiva Habitat.

Converrà quindi verificare che la normativa regionale in corso, almeno per i comparti principali, non permetta aggiuntivi disastri onde non dover ritrovarsi ulteriormente ad essere chiamati per osservazioni di questo tipo, per salvare un domani un ecosistema ancora rimarchevole, ma solo sulla carta.

## **9. Conclusioni**

A fronte di quanto sino ad ora dichiarato, la scrivente Sezione Regionale WWF Lombardia ritiene di aver argomentato in maniera puntuale:

- **la mancanza di analisi ambientale in fase pianificatoria;**
- **la mancanza di analisi ambientale in fase realizzativa;**
- **la non ottemperanza alle disposizioni della Direttiva Quadro Acque;**
- **la necessità di verificare la natura dell’intervento secondo le Norme di attuazione del PAI.**

Il WWF Lombardia richiede che, a seconda delle singole competenze, gli enti in indirizzo si attivino per:

- **fermare immediatamente il progetto di escavazione nell’alveo del fiume Adda al fine di rendere navigabile il tratto Gombito - Pizzighettone;**
- **determinare eventuali danni agli habitat del fiume e alle sue specie e avviare auspicabili misure di compensazione;**
- **sospendere l’attuazione del ripristino della tratta navigabile Adda Sud, tra i comuni di Lodi e Pizzighettone;**
- **comporre in una visione progettuale unica il punto precedente nell’idea della “conservazione, potenziamento e sviluppo della rete delle infrastrutture del demanio della navigazione interna e dei servizi collegati alla navigazione”, ivi includendo la realizzazione di attracchi, l’occupazione di spazio acqueo e ogni altro intervento o iniziativa collegata, al fine di sottoporre il progetto stesso a Valutazione di Incidenza su area vasta, ovvero di considerare l’insieme degli impatti delle opere così come richiesto dalla Direttiva 92/43/CEE;**
- **verificare la compatibilità dell’intervento segnalato secondo le richieste della Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE;**
- **verificare la compatibilità dell’intervento segnalato secondo le Norme di Attuazione del PAI;**
- **analizzare la progettazione di cui sopra ed eventualmente autorizzarla, se del caso, anche secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” (v. art. 142);**

---

<sup>14</sup> *International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources - Unione Internazionale per la Conservazione della Natura e delle Risorse Naturali.*



**WWF** *for a living planet*<sup>®</sup>

- sottoporre immediatamente a procedura di Valutazione Ambientale Strategica la DGR 16799 del 19.03.2004 ovvero, viste le richieste con cui dovrebbe nascere una tale pianificazione, rifare il processo di pianificazione avviando da subito, contemporaneamente, la procedura di VAS. I provvedimenti di approvazione adottati sono infatti da ritenersi nulli (D.lgs 152/2006, art. 4, paragrafo 3) in caso, ove prescritta, di mancanza di VAS.

Nell'attesa di cortese riscontro, è gradita l'occasione per porgere cordiali saluti.

Paola Brambilla  
Commissario WWF Lombardia

In rappresentanza di:

Associazione SOS Adda ONLUS - Il Presidente Antonio Arnanno  
Spinning Club Italia sez. Lodi - Il Segretario Mario Narducci